

TRIBUNALE DI NAPOLI
II sezione Civile
Repubblica Italiana
in nome del Popolo Italiano

Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, II sezione Civile, dott. ssa Maria Carolina De Falco ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta nel RGN. xxxx nell'anno 2019 avente ad oggetto: accertamento nullità clausole + ripetizione indebita

TRA

T(omissis) s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione dall'Avv.to (omissis) e con questi elettivamente domiciliata presso il suo studio in (omissis), presso lo studio dell'Avv. (omissis)

ATTRICE

E

BANCA, in persona del legale rappresentante p.t., quale società incorporante **INCORPORANTE 1**, a sua volta incorporante **SOCIETA' DI LEASING** in Amministrazione Straordinaria, rappresentata e difesa giusta mandato allegato alla comparsa di risposta dall'Avv.to (omissis) presso il cui studio elettivamente domicilia in (omissis)

CONVENUTA

CONCLUSIONI

All'udienza del 08.11.22, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano nelle note autorizzate, riportandosi ai propri scritti difensivi iniziali e successive integrazioni. Il GU all'esito della camera di consiglio, con ordinanza emessa e comunicata in pari data assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte dinanzi all'intestato Tribunale, la T(omissis) s.r.l. riferiva che aveva stipulato con la **SOCIETA' DI LEASING** (cui era subentrata prima la **INCORPORANTE 1** e successivamente la **BANCA**) i seguenti contratti di leasing:

a) Contratto n. xxx stipulato in data 07/06/2004 avente ad oggetto: n. 1 veicolo I(omissis) modello (omissis) completo di allestimento officina mobile, fornito dalla E(omissis) Srl, alle seguenti condizioni : 1) corrispettivo complessivo della locazione finanziaria fissato in euro 36.700,00 oltre IVA; 2) durata del contratto fissata in 60 mesi; 3) primo canone di euro 671,02= oltre iva con scadenza al primo giorno di decorrenza contrattuale; 4) n. 59 canoni consecutivi con periodicità mensile di euro 671,02= oltre iva cadauno, il primo dei quali da corrispondere il giorno 1 o 15 del mese successivo a quello di liquidazione; 5) tasso di leasing pari a 4,18%; 6) corrispettivo per eventuale acquisto finale per euro 367,00= oltre I.V.A.; 7) commissioni di incasso canone pari a euro 5,16; 8) spese di istruttoria standard pari a euro 100,00; 9) copertura Assicurativa in convenzione; 10) tasso di interesse moratorio pattuito nella misura di 0,41 per mille giornaliero, pari al 1,25% mensile; 11) fine locazione finanziaria anticipata 1% con minimo 500,00 euro;

b) Contratto n. xxxx stipulato in data 07/06/2004 avente ad oggetto: n. 1 veicolo (omissis) modello (omissis) completo di allestimento officina mobile, fornito dalla E(omissis) Srl alle seguenti condizioni : 1) corrispettivo complessivo della locazione finanziaria fissato in euro 36.700,00 oltre IVA; 2) durata del contratto fissata in 60 mesi; 3) primo canone di euro 671,02= oltre iva con scadenza al primo giorno di decorrenza contrattuale; 4) n. 59 canoni consecutivi con periodicità mensile di euro 671,02= oltre iva cadauno, il primo dei quali da corrispondere il giorno 1 o 15 del mese successivo a quello di liquidazione; 5) tasso di leasing pari a 4,18%; 6) corrispettivo per eventuale acquisto finale per euro 367,00= oltre I.V.A.; 7) commissioni di incasso canone pari a euro 5,16; 8) spese di istruttoria standard pari a euro 100,00; 9) copertura Assicurativa in convenzione; 10) tasso di interesse moratorio pattuito nella misura

di 0,41 per mille giornaliero, pari al 1,25% mensile; 11) fine locazione finanziaria anticipata 1% con minimo 500,00 euro;

c) Contratto n. xxxx stipulato in data 23/06/2004 avente ad oggetto: n. 1 veicolo (omissis) modello (omissis) completo di allestimento officina mobile, fornito dalla E(omissis) Srl, alle seguenti condizioni: 1) corrispettivo complessivo della locazione finanziaria fissato in euro 36.700,00 oltre IVA; 2) durata del contratto fissata in 60 mesi; 3) primo canone di euro 671,02= oltre iva con scadenza al primo giorno di decorrenza contrattuale; 4) n. 59 canoni consecutivi con periodicità mensile di euro 671,02= oltre iva cadauno, il primo dei quali da corrispondere il giorno 1 o 15 del mese successivo a quello di liquidazione; 5) tasso di leasing pari a 4,18%; 6) corrispettivo per eventuale acquisto finale per euro 367,00= oltre I.V.A.; 7) commissioni di incasso canone pari a euro 5,16; 8) spese di istruttoria standard pari a euro 100,00; 9) copertura Assicurativa in convenzione; 10) tasso di interesse moratorio pattuito nella misura di 0,41 per mille giornaliero, pari al 1,25% mensile; 11) fine locazione finanziaria anticipata 1% con minimo 500,00 euro;

d) Contratto n. xxxx stipulato in data 23/06/2004 avente ad oggetto: n. 1 veicolo (omissis) modello (omissis) completo di allestimento officina mobile, fornito dalla E(omissis) Srl, alle seguenti condizioni : 1) corrispettivo complessivo della locazione finanziaria fissato in euro 36.700,00 oltre IVA; 2) durata del contratto fissata in 60 mesi; 3) primo canone di euro 671,02= oltre iva con scadenza al primo giorno di decorrenza contrattuale; 4) n. 59 canoni consecutivi con periodicità mensile di euro 671,02= oltre iva cadauno, il primo dei quali da corrispondere il giorno 1 o 15 del mese successivo a quello di liquidazione; 5) tasso di leasing pari a 4,18%; 6) corrispettivo per eventuale acquisto finale per euro 367,00= oltre I.V.A.; 7) commissioni di incasso canone pari a euro 5,16; 8) spese di istruttoria standard pari a euro 100,00; 9) copertura Assicurativa in convenzione; 10) tasso di interesse moratorio pattuito nella misura di 0,41 per mille giornaliero, pari al 1,25% mensile; 11) fine locazione finanziaria anticipata 1% con minimo 500,00 euro;

di) Contratto n. xxxx stipulato in data 07/06/2004 avente ad oggetto: n. 1 veicolo (omissis) modello (omissis) completo di allestimento officina mobile il tutto nuovo di fabbrica, fornito dalla E(omissis) Srl, alle seguenti condizioni : 1) corrispettivo complessivo della locazione finanziaria fissato in euro 36.700,00 oltre IVA; 2) durata del contratto fissata in 60 mesi; 3) primo canone di euro 671,02= oltre iva con scadenza al primo giorno di decorrenza contrattuale; 4) n. 59 canoni consecutivi con periodicità mensile di euro 671,02= oltre iva cadauno, il primo dei quali da corrispondere il giorno 1 o 15 del mese successivo a quello di liquidazione; 5) tasso di leasing pari a 6,84%; 6) corrispettivo per eventuale acquisto finale per euro 367,00= oltre I.V.A.; 7) commissioni di incasso canone pari a euro 5,16; 8) spese di istruttoria standard pari a euro 100,00; 9) copertura Assicurativa in convenzione; 10) tasso di interesse moratorio pattuito nella misura di 0,41 per mille giornaliero, pari al 1,25% mensile; 11) fine locazione finanziaria anticipata 1% con minimo 500,00 euro;

dii) Contratto n. xxxx stipulato in data 07/06/2004 avente ad oggetto: n. 1 veicolo (omissis) modello (omissis) completo di allestimento officina mobile, fornito dalla E(omissis) Srl, alle seguenti condizioni : 1) corrispettivo complessivo della locazione finanziaria fissato in euro 36.700,00 oltre IVA; 2) durata del contratto fissata in 60 mesi; 3) primo canone di euro 671,02= oltre iva con scadenza al primo giorno di decorrenza contrattuale; 4) n. 59 canoni consecutivi con periodicità mensile di euro 671,02= oltre iva cadauno, il primo dei quali da corrispondere il giorno 1 o 15 del mese successivo a quello di liquidazione; 5) tasso di leasing pari a 4,18%; 6) corrispettivo per eventuale acquisto finale per euro 367,00= oltre I.V.A.; 7) commissioni di incasso canone pari a euro 5,16; 8) spese di istruttoria standard pari a euro 100,00; 9) copertura Assicurativa in convenzione; 10) tasso di interesse moratorio pattuito nella misura di 0,41 per mille giornaliero, pari al 1,25% mensile; 11) fine locazione finanziaria anticipata 1% con minimo 500,00 euro;

g) Contratto n. xxxx stipulato in data 23/06/2004 avente ad oggetto: n. 1 veicolo (omissis) furgone, (omissis) completo di allestimento mezzo assistenziale leggero, fornito dalla E(omissis) Srl, alle seguenti condizioni : 1) corrispettivo complessivo della locazione finanziaria fissato in euro 18.890,00 oltre IVA; 2) durata del contratto fissata in 60 mesi; 3) primo canone di euro 362,06= oltre iva con scadenza al primo giorno di decorrenza contrattuale; 4) n. 59 canoni consecutivi con periodicità mensile di euro 362,06= oltre iva cadauno, il primo dei quali da corrispondere il giorno 1 o 15 del mese successivo a quello di liquidazione; 5) tasso di leasing pari a 3,75%; 6) corrispettivo per eventuale acquisto finale per euro 188,90= oltre I.V.A.; 7) commissioni di incasso canone pari a euro 5,16; 8) spese di istruttoria standard pari a euro 100,00; 9) copertura Assicurativa in convenzione; 10) tasso di

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

interesse moratorio pattuito nella misura di 0,41 per mille giornaliero, pari al 1,25% mensile; 11) fine locazione finanziaria anticipata 1% con minimo 500,00 euro.

Tuttavia, commissionate ad un proprio CTP relazioni estimative sui costi effettivamente sopportati per i sopra indicati emergeva che: 1) i tassi indicati nei contratti erano privi dei requisiti della determinatezza: in particolare non era esplicitato l'ISC/TAEG del contratto e comunque quello applicato non era conforme a quello pattuito; 2) il tasso convenuto tra le parti in ciascuno dei contratti superava la soglia ex L. n. 108/96, in particolare con riferimento ai tassi di mora; 3) non vi era espressa e valida pattuizione degli interessi ultralegali in ciascuno dei contratti, difettando la sottoscrizione di entrambe le parti.

Chiedeva, pertanto, accertarsi e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o inefficace parziale dei contratti di leasing indicati laddove essi convenivano l'applicazione del tasso usurario in violazione del combinato disposto degli artt. 644 cod. pen. e L. n. 108/96 e D.M. di rilevazione trimestrale dei TEGM, con rideterminazione del piano di ammortamento con epurazione di tutti gli interessi ai sensi dell'art. 1815 c.c., e solo in via subordinata accertata l'indeterminatezza dei tassi concordati, rideterminare il saldo ai sensi dell'art. 117 TUB o, in caso ancora ulteriormente subordinato, al tasso codicistico con vittoria di spese di lite.

Inizialmente rimaneva contumace la **BANCA** ed il Giudice, verificato il fallimento della mediazione stragiudiziale, concedeva su istanza dell'attrice i termini ex art. 183 VI co. c.p.c.

Depositata le memorie ed accolta l'istanza della T(omissis) s.r.l., il GU nominava CTU la Dott.ssa (omissis) al fine di verificare le doglianze dell'istante esclusivamente con riguardo ad alcuni dei contratti in atti.

Depositata la CTU e rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, si costituiva la **BANCA**, confermando che con atto di fusione per Notaio omissis di Roma del 26.7.2016 rep. n. xxxx, registrato a Roma 5 il 29.7.2016 al n. xxxx la **INCORPORANTE 1** aveva incorporato la **SOCIETA' DI LEASING** in Amministrazione Straordinaria, con decorrenza degli effetti giuridici e civilistici dal 1.8.2016, e che successivamente, la **INCORPORANTE 1** era stata incorporata nella **BANCA** in virtù di atto di fusione per Notaio omissis di Modena in data 8.11.2017 rep. n. xxxx e con decorrenza degli effetti giuridici e civilistici dal 20.11.2017.

Nel merito, poi, contestava le deduzioni ed allegazioni avverse, sia con riferimento alla assunta omissione dell'indicazione del TAEG per ciascuno dei contratti in atti (difesa peraltro in contrasto con la difformità tra TAEG indicato e TAEG applicato), indice informativo del costo complessivo del contratto che non era obbligatorio per i contratti di leasing e che, in ogni caso, per la sua natura non costituiva violazione dell'art. 117 TUB, sia con riguardo alla dedotta usurarietà dei tassi concordati stante l'erroneità dei presupposti contabili utilizzati nella perizia di parte attrice.

Invero, non aveva alcun albergo nell'ordinamento bancario la sommatoria tra tassi di mora e tassi corrispettivi scaturita da una non consona interpretazione della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 350/13 ed, ancora, anche in caso di verifica del superamento del tasso soglia per i primi (circostanza negletta visto che i contratti si erano limitati a prevedere una indennità da ritardo giornaliera e non un tasso annuo di mora), la sanzione non poteva che essere l'applicazione degli interessi nella misura corrispettiva.

Contestava ogni altra difese e chiedeva il rigetto delle domande attoree.

Preso atto delle difese di parte convenuta e già espletata la consulenza contabile, la causa sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte autorizzate, all'udienza del 08.11.22 – celebratasi con la modalità della trattazione scritta – veniva assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.

In via del tutto preliminare, va affermata la legittimazione passiva della **BANCA**, quale incorporante la **INCORPORANTE 1** a sua volta incorporante la **SOCIETA' DI LEASING** in Amministrazione straordinaria (cfr. docc. n. 4, 5 e 6 allegati alla citazione).

Ciò premesso ed entrando nel merito della controversia, riguardo alla prima censura in ordine logico – ma ultima in via di prospettazione : cfr. punti 6) e 7) delle conclusioni dell'atto di citazione- mossa dall'attrice (nullità dei contratti per difetto di forma scritta), ritiene il Giudice che, nonostante la tardività della produzione in giudizio dei sette contratti debitamente sottoscritti dalle parti da parte della banca convenuta (costituitasi solo in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni), essa sia

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

inammissibile in quanto assolutamente contraddittoria rispetto al tenore (pure molto complesso e non sempre lineare) delle precedenti e principali censure pure mosse nel corso dell'atto di citazione.

Invero, la parte attrice non può contemporaneamente sostenere per tutto il corso delle sue difese l'invalidità di alcune pattuizioni (difformità tra tasso leasing effettivo e tasso leasing risultante dal contratto o l'usurarietà della pattuizione degli interessi di mora) e contestare, solo in via gradata, l'assenza di forma scritta delle stesse richiesta dalla legge.

Né, pervero, la censura in questione è stata formulata quale prima contestazione con esplicitazione solo in via subordinata e gradata di tutte le altre, con conseguente sua inammissibilità.

Invero, come è noto e con conferma a contrario di quanto fin qui osservato, "Nello stesso giudizio possono essere proposte, in forma alternativa o subordinata, due diverse richieste tra loro incompatibili, senza che con ciò venga meno l'onere della domanda ed il dovere di chiarezza che l'attore è tenuto ad osservare nelle proprie allegazioni; ne consegue che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che accolga una delle domande come sopra proposte, in quanto il rapporto di alternatività o di subordinazione tra esse esistente non esclude che ciascuna di esse rientri nel "petitum" (Cassazione civile sez. II, 26/01/2022, n.2331).

Passando, invece, alla contestazione relativa alla carenza di trasparenza del tasso leasing (pervero anch'essa piuttosto ondivaga, tenuto conto che viene dapprima lamentata la mancata indicazione del TAEG e successivamente la difformità del tasso di leasing nominale - rispetto a quello applicato effettivamente), se ne deva affermare la sua infondatezza.

Al tal proposito va osservato (come fatto da un precedente di sezione: cfr. Tribunale di Napoli del 19.07.19) che, a norma dell'art. 9 co. 2 della Del. CICR del 4 marzo 2003 nonché del provvedimento della Banca d'Italia del 25 luglio 2003, non è previsto alcun obbligo di indicare l'I.S.C. nei contratti di leasing finanziario.

Infatti, va considerato che ai sensi dell'art. 9 co. 2 della Del. CICR del 4 marzo 2003 "la (...) individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un indicatore Sintetico di Costo (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente"; che in attuazione della menzionata delibera la B.D., con Provv. del 25 luglio 2003 ha previsto, all'art. 9 della sezione II, che "il contratto e il documento di sintesi di cui al paragrafo 8 della presente sezione riportano un indicatore sintetico di costo (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso effettivo globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122 TU bancario e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno ad oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla Del. CICR 4 marzo 2003: mutui; anticipazioni bancarie; altri finanziamenti".

Ebbene, nel richiamato elenco dell'allegato alla Delibera c.i.c.r. il "contratto di leasing" costituisce oggetto di specifica menzione, ulteriore e distinta rispetto a quella di "altri finanziamenti"; pertanto, deve essere esclusa la riconducibilità della locazione finanziaria al novero degli "altri finanziamenti" per cui è previsto, a norma dell'art. 9 co. 2 della Del. CICR del 4 marzo 2003 nonché del provvedimento del 25 luglio 2003, l'obbligo di indicazione dell'ISC nei relativi contratti.

Con riguardo alle indicazioni richieste dal t.u.b. per i contratti conclusi con intermediari finanziari, l'art. 117 comma 4 t.u.b. prevede che i contratti conclusi con intermediari finanziari devono indicare "il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora".

Pertanto l'indicazione del t.a.e.g./i.s.c. nei contratti di leasing non è obbligatoriamente prevista da alcuna disposizione normativa se non ai sensi del d. lgs. n. 385/1993 nei contratti stipulati con un consumatore (cfr. l'art. 125-bis d. cit., disciplina nella fattispecie neanche invocata) per importi inferiori a 75.000,00 (caso, evidentemente, diverso da quello oggetto dei presenti contratti).

Negli altri casi, è sufficiente che il testo del contratto riporti (come nel caso di specie) il c.d. tasso leasing, come prescritto dalle Istruzioni della Banca d'Italia pubblicate sulla Gazzetta ufficiale supplemento del 19.08.2003 sezione tre articolo tre. Tale tasso è ontologicamente diverso e, pertanto, non confrontabile con il primo trattandosi del tasso che consente in sostanza di realizzare l'equivalenza finanziaria tra capitale erogato all'inizio del rapporto e i successivi canoni. Propriamente è il tasso c.d. interno di attualizzazione che è il tasso "per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti", così come indicato nelle Istruzioni sulla Trasparenza (Titolo X Ca. 1 Sezione II, paragrafo 3.1, nota 2; si veda al riguardo Corte d'Appello di Torino, sentenza

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

n. 699 del 16 aprile 2018). Si tratta di un tasso determinabile in quanto fa riferimento per la sua quantificazione a criteri oggettivi e verificabili (Tribunale di Milano n.1897/19 del 26.02.19). In definitiva, “Al fine dell'ottemperanza alle prescrizioni normative in tema di trasparenza la società di leasing è tenuta ad indicare soltanto il tasso leasing -e non il TAEG (previsto solo per i contratti conclusi con un soggetto che rivesta la qualità di consumatore, ipotesi pacificamente insussistente nel caso in esame, in cui l'utilizzatrice è una società e i beni sono strumentali all'esercizio dell'attività della stessa) o l'ISC, cioè l'Indicatore Sintetico di Costo, non prescritto per i contratti di leasing”(Corte appello Milano sez. III, 30/09/2021, n.2789).

Quanto poi, alla indicazione del tasso leasing la Suprema Corte di Cassazione di recente (13/05/2021, n.12889), ha puntualizzato che “In tema di determinazione del tasso di leasing, la sanzione sostitutiva prevista dall'articolo 117 del Dlgs 385/1993 trova applicazione alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione, ipotesi cui deve essere equiparata quella in cui il tasso sia indicato nel contratto ma esso porti a un ammontare del costo della operazione variabile in funzione dei patti che regolano le modalità di pagamento, sì da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespresso e indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà dell'utilizzatore, e non allorché il tasso sia determinabile per relationem”.

Orbene, facendo applicazione dei principi supra descritti al caso in esame, va preliminarmente affermato che avendo la parte attrice censurato la non trasparente indicazione del tasso leasing nei contratti in atti (in quanto difforme da quello effettivamente praticato dalla concedente), essa è rimasta inottemperante al proprio onere della prova con riguardo ai contratti nn. xxxx e xxx, in quanto non documentati in atti e con riguardo al contratto n. xxxx, in quanto prodotto ma privo di data.

Come ben messo, infatti, in evidenza dalla parte convenuta nella comparsa pur non tempestivamente depositata e con argomentazioni analoghe in materia di contratto di leasing, mutuo o conto corrente “Nel giudizio ordinario instaurato dal cliente di una banca per l'accertamento negativo del credito risultante dal saldo passivo del conto e/o per la ripetizione dell'indebitato ai sensi dell'art. 2033 c.c., è su quest'ultimo che grava l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda, dando dimostrazione sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto a essi, di una valida causa debendi in ossequio al principio generale di ripartizione dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. Ciò comporta, quindi, che il correntista, nel chiedere la restituzione delle somme indebitamente versate, è tenuto a depositare sia la documentazione contrattuale così da dimostrare l'assenza di giustificazione degli addebiti operati nel corso del rapporto (non potendosi invocare, in senso contrario, il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, in quanto non applicabile allorché ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisca la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione la ricostruzione dell'andamento del rapporto)”(cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. VI, 22.6.2020, n. 12178; Cass. 13 dicembre 2019, n. 33009).

Quanto, invece, ai contratti nn. xxx, xxx, xxx e xxx come chiarito dal CTU, Dott.ssa (omissis) il tasso di leasing definito in contratto corrisponde a quello utilizzato per definire il piano di rimborso, in quanto la rata ricalcolata al tasso di leasing corrisponde alla rata convenuta (cfr. pag. 12 e 13 della relazione peritale; allegato n. 6), con conseguente rigetto della contestazione dell'attrice. Passando, invece, all'ultimo addebito mosso dall'attrice all'operato della concedente, ovvero alla censura di usurarietà dei rapporti è opportuno chiarire la disciplina di riferimento in tema di usura che, ad onta dell'estremo tecnicismo della materia, impone il rigoroso rispetto di criteri oggettivi e prestabiliti.

La declaratoria di nullità degli interessi usurari impone la comparazione tra il tasso effettivamente praticato (il TEG del contratto) e il tasso-soglia che si ricava dal TEGM, ossia il Tasso Effettivo Globale Medio risultante dalla rilevazione effettuata trimestralmente dalla Banca d'Italia per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il TEGM riassume gli interessi annualmente praticati da banche e dagli intermediari finanziari per operazioni omogenee, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, ai sensi dell'art. 2 L. 108/1996, e rappresenta quello che secondo il mercato è l'ordinario e fisiologico costo del credito. La legge tollera costi eccedenti la misura media ordinaria rilevata dal TEGM, purché contenuti entro uno spread limitato, che all'attualità è calcolato aumentando il TEGM di un quarto, cui aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali (cd. tasso soglia), con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali: solo il superamento di questo tasso soglia, così calcolato,

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

dà luogo ad usura. Tale metodo di calcolo è stato introdotto dal d.l. 70/2011, che ha modificato l'art. 2, comma 4 della legge 108/96, ed è applicabile *ratione temporis* a tutti i contratti stipulati dopo il 14/5/2011; prima di questa data, il tasso soglia si otteneva aumentando il TEGM del 50 per cento.

La determinazione del TEGM è quindi momento imprescindibile e cruciale per l'accertamento dell'usura.

Il criterio di rilevazione dei tassi medi trova legittimazione nella legge, essendo stato recepito dall'art. 2 L. 108/1996, allo scopo di oggettivare il giudizio di usurarietà mediante un parametro largamente condiviso. Si intendeva in questo modo superare il riconoscimento dell'usura soggettiva, ossia di quella derivata dall'approfittamento di uno stato di bisogno del mutuatario che, dipendendo da variabili contingenti ed indeterminate, rischiava di promuovere domande al buio, accertamenti differenziati ed esiti aleatori.

L'oggettività del giudizio impone necessariamente che il calcolo del TEGM sia affidato alle formule adottate dalla Banca d'Italia, che individuano i tassi medi applicati per operazioni omogenee sulla base delle proprie Istruzioni, le uniche attendibili e in grado di assicurare un parametro certo e universale, conoscibile tanto dal cliente, quanto dall'istituto di credito. E infatti "Ai fini della verifica dell'usura oggettiva, la perfetta identità dei termini riportati negli artt. 1 e 2 della Legge n. 108/96, comporta, quale ovvio corollario, che debbano coincidere sia il criterio con cui sono rilevati i tassi soglia sia quello con cui viene calcolato l'eventuale tasso usurario, dovendosi necessariamente presupporre che la formula da utilizzare per determinare il tasso praticato per un singolo rapporto coincida con quella utilizzata per determinare il tasso medio" (cfr. Trib. Monza, 20/07/2016 n. 2205; negli stessi termini Tribunale di Ferrara, 13/12/2016 n. 1123).

Alle Istruzioni della Banca d'Italia in tema di usura deve essere riconosciuta natura di norme tecniche autorizzate da disposizioni della legge ordinaria (L. 108/1996, art. 1815 c.c. e art. 644 c.p.), che da queste sono periodicamente integrate, e "se è pur vero che il giudice non sia vincolato al rispetto delle Istruzioni della Banca d'Italia quali fonti di diritto, tuttavia, occorre considerare che, tenuto conto della complessiva struttura della disciplina antiusura e del peculiare ruolo in essa attribuito a dette Istruzioni, un eventuale calcolo del TEG applicato di volta in volta secondo differenti formule matematiche, oppure computando oneri diversi, rispetto a quanto indicato da Banca d'Italia, rischierebbe di compromettere la certezza della normativa di settore e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, con ulteriori conseguenze negative circa la possibilità degli operatori economici di effettuare ponderate e consapevoli scelte contrattuali e di mercato... il criterio di calcolo in esse indicato, infatti, appare di per sé congruo e ragionevole, in quanto fondato sull'esigenza logica e metodologica di avere a disposizione il raffronto di dati omogenei, ed è espressione di quell'area di discrezionalità tecnica spettante all'organo di Vigilanza, sottratta al sindacato dell'autorità giudiziaria, ove appaia, come nel caso di specie, frutto di scelte razionali e ragionevoli" (Tribunale Monza sez. I, 20/07/2016, n.2205; in termini anche Tribunale di Milano 3/6/2014 n. 7234; Tribunale Livorno 09/03/2018, n.299; Tribunale Napoli Nord 04/03/2019, n.619; Tribunale Crotone 27/01/2020, n.77).

Del resto, come si è osservato nella giurisprudenza di merito, la mancata applicazione delle Istruzioni della Banca d'Italia nella determinazione del TEG condurrebbe, oltre ad un tradimento del dettato normativo, anche ad un "risultato inattendibile e ingiusto" (Tribunale Milano sez. VI, 08/06/2017, n.6505).

Nel sistema così ricostruito ed apparentemente lineare, non si è mancato di registrare alcune criticità, attinenti principalmente la verifica di usurarietà degli interessi diversi da quelli corrispettivi. Gli interessi di mora, infatti, non rientrano tra i parametri adottati dai decreti ministeriali per la definizione del TEGM e, quindi, del tasso soglia, per cui a lungo si è dubitato della effettiva possibilità per il giudice di accertarne il carattere usurario, pena la violazione del principio di simmetria tra TEG e TEGM. Inoltre gli interessi moratori rappresentano un costo per il debitore soltanto eventuale, incertus nell'an e nel quando, per cui appariva di dubbia utilità una pronuncia giudiziale di accertamento sul superamento del tasso soglia degli interessi pattuiti nel caso di esatto adempimento delle prestazioni.

Anche a voler ammettere l'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi di mora, si nutrivano forti dubbi in merito al parametro da adottare per procedere a tale verifica. Era solida però la convinzione che il tasso soglia non potesse in ogni caso essere confrontato con una mera sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora, trattandosi di tassi dovuti in via alternativa tra loro, in momenti diversi, con funzioni diverse (remuneratoria e risarcitoria) e basi di calcolo diverse: infatti gli interessi

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

corrispettivi sono calcolati sul capitale a scadere in una fase fisiologica del rapporto, mentre l'interesse moratorio sostituisce il corrispettivo ed è calcolato sul solo debito scaduto, al verificarsi della mora, quindi in una fase patologica del rapporto (Tribunale di Cremona, 9/1/2015; Tribunale di Treviso, 9/12/2014; Tribunale di Roma, 16/9/2014; Tribunale di Napoli 15/9/2014; Tribunale di Sciacca 13/8/2014; Tribunale di Parma 25/7/2014; Tribunale di Verona 27/4/2014; Tribunale Chieti 31/1/2019 n. 85; Cass. 17/10/2019 n. 26286, Tribunale Verbania, 11/01/2019, n.6, Tribunale Pistoia, 09/09/2020, n.673).

Restava comunque in dubbio l'esatta quantificazione del parametro da adottare per la verifica del superamento del tasso soglia; in particolare, si dubitava della supposta applicabilità al TEGM della maggiorazione del 2,1%, elaborata su base statistica in base alle rilevazioni di mercato per gli interessi di mora generalmente applicati dagli operatori (tra i più recenti, ex multis, Trib. Lecce 905/2020).

In senso favorevole si è pronunciata definitivamente la giurisprudenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, risolvendo un annoso dibattito giurisprudenziale sul punto, ha evidenziato come la primordiale ratio di tutela del risparmiatore imponga l'applicabilità della disciplina antiusura a tutte le voci di costo, ivi compresi gli interessi moratori. In caso contrario, ha argomentato la Corte, si vanificherebbe lo sforzo di offrire al debitore una tutela quanto più possibile oggettiva ed uniforme sul piano nazionale e tale tutela non può essere garantita dal rimedio, ormai diffusosi nella giurisprudenza di merito, della riduzione officiosa di cui all'art. 1384 c.c. Ad analoghe conclusioni concorrono anche le altre rationes legis, quali "la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario", tutte rivolte a contenere normativamente il fenomeno usurario (Cass. Civ. Sez. Un. 18/9/2020 n. 19597).

Una simile prospettiva non è preclusa dalla mancata considerazione degli interessi moratori nel calcolo del TEGM contenuta nei decreti ministeriali. L'esclusione è stata motivata dall'esigenza di evitare un incremento sproporzionato delle soglie tramite inclusione di operazioni anomale, in danno della clientela, ma non può risolversi in uno strumento di legittimazione di surrettizi fenomeni usurari, in spregio alla ratio legis di tutela del debitore. Il problema è stato superato in quanto, a partire dal D.M. 25/3/2003, questi decreti hanno riportato a fini meramente statistici la media delle maggiorazioni a titolo di interessi moratori praticata dagli operatori del settore e rilevata sul mercato: tale valore, ancorché non incluso nel TEGM, può fornire un criterio oggettivo valido per la verifica di usurarietà delle singole operazioni in caso di mora. Tra l'altro, a partire dal D.M. del 21 dicembre 2017, la rilevazione di questo tasso a fini conoscitivi è stata declinata in funzione di tre diverse categorie contrattuali: mutui ipotecari ultraquinquennali, operazioni di leasing e complesso degli altri prestiti, sicché "nei recenti decreti ministeriali sono rilevati i tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno; è individuato il tasso-soglia mediante l'aumento dei predetti tassi di un quarto, cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali; si dà, altresì, conto dell'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia, da cui risulta che i tassi di mora pattuiti sul mercato presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti". I decreti ministeriali forniscono così "il parametro privilegiato di comparazione, che permette di accedere a valutazioni quanto più basate su dati fattuali di tipo statistico medio, prive di discrezionalità, scongiurando, a fini di uguaglianza, difformità di applicazione" (Cass. Civ. Sez. Un. 18/9/2020 n. 19597).

Il calcolo della soglia usuraria dovrà pertanto tener conto della predetta maggiorazione, calcolata sul TEGM per il trimestre di riferimento; su questa base andrà applicato poi lo spread previsto dall'art. 2 L. 108/1996, incrementando i tassi medi di un quarto più altri 4 punti percentuali (o aumento della metà prima del d.l. 70/2011). Tale valore andrà posto in raffronto con il valore percentuale degli interessi di mora convenzionalmente pattuiti o, nel caso, di quelli effettivamente applicati perché, ove al verificarsi della mora sia stato applicato in concreto un interesse diverso, è con riferimento a quest'ultimo che deve accertarsi l'usura.

In termini algebrici, la nuova formula per i mutui ipotecari può essere più sinteticamente espressa così: $(T.e.g.m. + 1,9) \times 1,25 + 4$ o ante 2011 $(TEGM + 1,9\%) + 1/2$.

Quanto alle conseguenze in caso di positivo accertamento dell'usura, anche per gli interessi moratori si deve ritenere applicabile il disposto di cui all'art. 1815 co. 2 c.c. che, a differenza di altri ordinamenti europei, commina la nullità parziale della sola clausola del mutuo attinente agli interessi. Diverse però sono le conseguenze rispetto agli interessi corrispettivi: di norma infatti, in caso di accertata nullità usuraria della pattuizione di questi interessi, il mutuo si converte da oneroso in gratuito e alla banca non

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

sono dovuti interessi, con un meccanismo sanzionatorio che pone il debitore al riparo da esorbitanti richieste di restituzione del capitale. Per gli interessi moratori invece non è concepibile analogo meccanismo, perché la nullità di ogni interesse premierebbe l'inadempimento e lo renderebbe più appetibile per il debitore moroso, lasciando insoddisfatto il creditore danneggiato: pertanto deve ritenersi operante il disposto dell'art. 1224 c.c. che, in caso di mancata pattuizione di interessi moratori (o, come in questo caso, di nullità della relativa pattuizione), li presume dovuti nella stessa misura degli interessi corrispettivi dal giorno della mora.

L'obiettivo è una riduzione del costo del denaro e non il suo totale azzeramento. Naturalmente, tale risultato può essere perseguito in giudizio sul presupposto che il debitore vanti un concreto interesse ad agire. Qualora le somme a titolo di interessi moratori usurari siano state effettivamente versate, emerge con tutta evidenza l'utilità pratica per il debitore di agire per la restituzione dell'indebito e chiedere la condanna del mutuante alla restituzione del maltolto; diversamente, qualora l'inadempimento non si sia ancora verificato, è difficile immaginare un'utilità pratica in capo al debitore, perché non è possibile ripetere ciò che non si è pagato.

Le Sezioni Unite hanno chiarito però che anche in tali ipotesi il debitore vanta un interesse ad agire in giudizio, sebbene per un risultato pratico diverso e minore, consistente nell'accertamento di una res dubia, in specie dell'usurarietà della clausola determinativa degli interessi di mora: infatti l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva circa la titolarità dei diritti oggetto di giudizio.

In questo caso, la sentenza di mero accertamento non produce l'effetto immediato di riduzione degli interessi moratori, ma rappresenta un titolo spendibile pro futuro per il caso di mora, per impedire al finanziatore condotte illecite ed inibire l'applicazione della clausola usuraria dichiarata nulla.

In altre parole, seguendo la motivazione della Suprema Corte, "ciò che rileva in concreto in ipotesi di inadempimento è il tasso moratorio applicato; se il finanziato intenda agire prima, allo scopo di far accertare l'illiceità del patto sugli interessi rispetto alla soglia usuraria, come fissata al momento del patto, la sentenza ottenuta vale come accertamento, in astratto, circa detta nullità, laddove esso fosse, in futuro, utilizzato dal finanziatore. Onde tale sentenza non avrà ancora l'effetto concreto di rendere dovuto solo un interesse moratorio pari al tasso degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti (ex art. 1224 c.c.): effetto che, invece, si potrà verificare solo alla condizione - presupposta dalla sentenza di accertamento mero pre-inadempimento - che quello previsto in contratto sia stato, in seguito, il tasso effettivamente applicato, o comunque che, al momento della mora effettiva, il tasso applicato sulla base della clausola degli interessi moratori sia sopra soglia. Ove il tasso applicato in concreto sia, invece, sotto soglia, esso sarà dovuto, senza che possa farsi valere la sentenza di accertamento mero, che non quello ha considerato".

Tanto premesso in punto di diritto, è possibile ora esaminare nel dettaglio i contratti censurati dall'attrice e spiegare le ragioni per le quali non si ravvisa alcun profilo usurario e non è possibile accogliere – neanche in via parziale - la domanda di ripetizione.

Invero, la domanda è sostenuta da premesse di metodo non condivisibili.

A tal proposito, va ribadita la precipua importanza del rispetto dei criteri di calcolo stabiliti dalla Banca d'Italia, che ricevono legittimazione normativa nell'art. 2 L. 108/1996, affinché il giudizio di usurarietà sia condotto in maniera uniforme e condivisa sul piano nazionale. L'utilizzo di metodi e formule diverse si pone *contra legem* e determina l'infondatezza delle censure avanzate.

Intanto va preso atto che il criterio della "usura additiva", inizialmente prospettato in citazione dalla T(omissis) s.r.l., si pone in conflitto con i criteri di calcolo largamente condivisi e con la unanime giurisprudenza di merito, che ha evidenziato l'illogicità del cumulo tra interessi corrispettivi e moratori, di natura diversa e tra loro alternativi.

Conseguentemente l'esame della pattuizione sugli interessi corrispettivi e sugli interessi moratori va eseguito distintamente.

Ebbene, dalla lettura dei contratti di cui risulta la documentazione in atti (docc. 1 allegato alla II memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. di parte attrice : n. xxx, n. xxxx, n. xxxx, n. xxxx) emerge che (cfr. pag. 14 della relazione peritale) il TEG di ciascuno di essi (4,61%) è notevolmente inferiore al TSU di periodo (11,505%).

Considerato che i predetti contratti di leasing finanziario erano stati stipulati tutti il 07.06.04 e il 23.06.04 e dunque, *ratione temporis*, anteriormente alla novella di cui al d.l. 70/2011, il tasso soglia va calcolato aumentando della metà il TEGM rilevato per le operazioni di leasing tra 25.000,00 euro e 50.000,00 previsto nel trimestre di riferimento (01/04/2004-30/06/2004).

Il tasso soglia così calcolato appare senz'altro superiore rispetto al TEG calcolato per ciascuno di essi. Discorso solo parzialmente diverso – ma con esiti similari- può farsi con riguardo agli interessi moratori. Intanto va sgombrato il campo dall'assunto per cui la mera presenza della clausola di salvaguardia sia sufficiente a ritenere l'eccezione di usurarietà infondata da parte dell'attrice.

Invero, di recente è stato chiarito che “In tema di rapporti bancari, l'inserimento di una clausola "di salvaguardia", in forza della quale l'eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del c.d. "tasso soglia" antiusura previsto dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell'impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge”(cfr. Tribunale Brindisi, 18/03/2020, n.452; Corte appello Torino sez. I, 05/05/2020, n.464), circostanza non provata dalla società convenuta.

Orbene, intanto va ribadita la non corretta impostazione del CTU che ha “annualizzato” al fine della verifica dell'usurarietà del tasso di mora la maggiorazione da ritardo nel pagamento prevista nei quattro contratti supramenzionati (ovvero quelli prodotti in atti) in via (invece) giornaliera, ovvero nella misura dello 0,41x1000 per ogni giorno di ritardo.

Sul punto, infatti, si ribadisce quanto già affermato dalla scrivente in altre decisioni e cioè che la conversione annuale dell'14,97 % (trasformazione $(0,41 \times 1000) / 100 \times 365$) risulta erroneamente applicata, poiché il contratto parametrizza il quantum dell'interesse di mora ai giorni di ritardo. Sul piano contrattuale non si è pattuito o fatto promettere un interesse annuo, bensì una penale giornaliera sulla singola rata per i giorni di ritardo.

Tale trasformazione operata dal CTU, pertanto, non può essere condivisa perché basata su una considerazione meramente ipotetica e della quale non è stata dedotta e provata la concreta verifica, ovvero, l'applicazione da parte della convenuta del tasso di mora, dinanzi richiamato per tutti 365 giorni dei quali si compone l'anno.

In ogni caso, anche a voler ammettere il superamento del tasso mora soglia, come pure assunto dal CTU a mezzo della predetta “annualizzazione” della penale giornaliera da ritardo ($TSU = TEGM 7,67\% + 2,1\% = 9,770\% < \text{tasso nominale di mora} = 14,97\%$) e dovendosi tenere in considerazione – cfr. parte assertiva in tema di mora di cui supra – solo il tasso in concreto applicato ai ritardi praticati dall'attrice va chiarito - come fatto dal CTU - il *vulnus* allegativo e probatorio da parte dell'attrice che ha mancato di descrivere prima e depositare, poi, la puntuale documentazione inerente ad eventuali interessi di mora pagati dall'utilizzatore (singola rata di ammortamento sulla quale è stata calcolata la mora; giorni di inadempimento).

Dai documenti depositati dall'attrice è stato, però, possibile rilevare unicamente l'importo totale per ciascun contratto degli interessi di mora liquidati mentre non risultano presenti, per ogni importo liquidato, i parametri di calcolo, quali:

- i giorni di mora degli importi non pagati;
- gli importi sui quali sono stati calcolati gli interessi di mora.
- il tasso nominale di mora applicato.

L'assenza dei citati parametri non ha consentito al CTU di determinare il tasso nominale di mora applicato sulle singole morosità per circoscritti periodi di ritardo né ha consentito il ricalcolo degli interessi di mora al tasso corrispettivo.

In definitiva le domande attoree meritano di essere integralmente rigettate.

Le spese di lite, liquidate secondo il DM 147/22 e sulla scorta del valore dichiarato della lite e della complessità dell'attività svolta, seguono la soccombenza.

Al pari le spese di CTU sono definitivamente accollate alla parte attrice secondo la liquidazione effettuata come da separato decreto in atti.

PQM

Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. Dichiaro l'inammissibilità della domanda di declaratoria di nullità dei contratti per difetto di forma scritta;
2. Rigetto le altre domande di ripetizione avanzate da T(omissis) s.r.l. relative ai contratti di leasing oggetto di giudizio;
3. Condanna per l'effetto la T(omissis) s.r.l. al pagamento in favore di **BANCA** in persona del legale rappresentante p.t. delle spese di lite che si liquidano in euro 2.547,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15%;
4. Pone le spese di CTU come liquidate da separato decreto in atti in capo Napoli, 20.02.23 definitivamente a T(omissis) s.r.l.

Il GU
Dott.ssa Maria Carolina De Falco

EX PARTE